



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 giugno 2019
(OR. en)

10232/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0129 (NLE)**

UD 176

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane con riguardo a una raccomandazione a norma dell'articolo 16 della convenzione SA relativo alla modifica della nomenclatura del sistema armonizzato

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio
dell'Organizzazione mondiale delle dogane con riguardo a una raccomandazione a norma
dell'articolo 16 della convenzione SA relativo alla modifica della nomenclatura del sistema
armonizzato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 207,
paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("convenzione SA"), conclusa dall'Unione con la decisione 87/369/CEE del Consiglio¹, è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.
- (2) A norma dell'articolo 7 della convenzione SA, il comitato del sistema armonizzato può proporre modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato ("nomenclatura SA") da sottoporre al consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). A norma dell'articolo 16 della convenzione SA, il consiglio dell'OMD può raccomandare modifiche alle parti contraenti.
- (3) Nelle sessioni di giugno 2019 il consiglio dell'OMD dovrebbe adottare una decisione su una raccomandazione alle parti contraenti concernente una modifica della nomenclatura SA. Tale raccomandazione sarà adottata sulla base di una proposta elaborata dal comitato del sistema armonizzato e finalizzata durante la sua 63^a riunione svoltasi tra il 19 e il 29 marzo 2019. Essa entrerà in vigore il 1 gennaio 2022.
- (4) È di estrema importanza che la nomenclatura SA sia mantenuta aggiornata e in linea con l'evoluzione dei flussi commerciali e con lo sviluppo di nuove tecnologie e che rispecchi il più possibile le esigenze degli utenti. La raccomandazione proposta comprende svariate serie di modifiche che tengono conto della necessità di aggiornare o adeguare la nomenclatura SA al contesto.

¹ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

- (5) Poiché detta raccomandazione di modifica della nomenclatura SA deve essere adottata dal consiglio dell'OMD, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione, in quanto la raccomandazione, una volta accettata a norma dell'articolo 16 della convenzione SA, sarà vincolante per l'Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sull'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹.
- (6) Una posizione parziale da adottare a nome dell'Unione in sede di OMD è già stata definita prima della 63^a riunione del comitato del sistema armonizzato.
- (7) È opportuno sostenere il progetto di modifica della nomenclatura SA e le modifiche di lieve entità ritenute necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle sessioni del consiglio dell'OMD del giugno 2019 è quella di sostenere il progetto di raccomandazione a norma dell'articolo 16 della convenzione SA relativo alla modifica del sistema armonizzato di cui all'allegato R del documento NC2626B1b (relazione HSC/63/marzo 2019).

Modifiche di lieve entità a detto progetto di raccomandazione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
